

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale Pensioni *Normativa e contenzioso amministrativo dell'AGO e dei Fondi speciali e normativa delle gestioni esclusive dell'AGO*

Rif. Nota mail del 8/10/2016

Prot. PEI N 470942 del 19.10.2016

Es. 2/8

toregarau@yahoo.it

afevasardegna@yahoo.it

direzione.regionale.sardegna@postacert.inps.gov.it



Oggetto: Benefici previdenziali per i lavoratori che abbiano contratto malattia professionale causata da esposizione all'amianto - Art. 13, comma 7 e 8 della legge n. 257/92 e successive modificazioni - Sig.

Si riscontra la nota a margine indicata con la quale codesta Associazione pone la problematica relativa ad un soggetto affetto da patologie asbesto - correlate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 7, della legge n. 257 del 1992 e s.m.i, il quale ha prodotto delle certificazioni rilasciate dall'INAIL attestanti periodi di provata esposizione all'amianto anche successivi al 2 ottobre 2003.

In proposito è stato posto un apposito quesito all'INAIL in quanto ente competente ad accertare e certificare la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto subita dal lavoratore.

La Direzione Centrale Prestazioni dell'Inail, con nota del 17/02/2009 che allo stato attuale non risulta essere stata modificata, ha chiarito alle Sedi territoriali del proprio Istituto come dal quadro normativo derivante dall'art. 13 comma 7 della Legge 257/92 e s.m. all'art. 47 comma 3 del D.L. 269/2003 convertito con Legge n. 326/2003, e dal D.M. del 27/10/2004 fosse possibile desumere che:

- Non vi sia termine di scadenza per la presentazione della domanda da parte del lavoratore affetto da malattia professionale da amianto riconosciuta dall'Inail, o da parte dei suoi eredi;
- Non sia applicabile alle domande presentate ai sensi del comma 7 del citato art. 13 L. 257/92 e s.m.i. il limite massimo di esposizione fissato al 2 ottobre 2003 per quelle presentate ai sensi del successivo comma 8;
- Il termine finale del periodo di esposizione coincida con quello di provata esposizione all'amianto in relazione alla patologia professionale contratta dal lavoratore ed accertata dall'Inail e che per tale periodo si debba prescindere dall'esposizione qualificata di 100 fibre/litro.

Per quanto sopra ai soggetti affetti da patologie asbesto - correlate è possibile riconoscere le maggiorazioni in argomento anche per periodi successivi al 2 ottobre 2003.

via Ciriaco De Mita, 21 - 00144 Roma
faxserver 06 95066772
e-mail: normativapensioni-gdp@inps.it

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale Pensioni *Normativa e contenzioso amministrativo dell'AGO e dei Fondi speciali e normativa delle gestioni esclusive dell'AGO*

Prot. PEI 470942 del 19.10.2016

psc. 2/2



Da ultimo si rimanda alle istruzioni fornite con Circolare n. 255 del 10 novembre 1993 per quanto concerne, la valutazione dei periodi di cassa integrazione guadagni, di malattia e di maternità, ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici, di cui ai citati commi 7 e 8.

Il funzionario

Dott.ssa Daniela Pontecorvi

Vito La Monica
Dirigente